

Codice A1820C

D.D. 26 novembre 2021, n. 3513

**Foresta Regionale Piancastagna - Concessione di terreni in comune di Ponzone (AL), all'Associazione Sportiva Dilettantistica "La Ventura", (codice beneficiario 371509), per la realizzazione di un progetto di valorizzazione ambientale, naturalistico e culturale, per la conservazione, promozione e notorietà del territorio. Accertamento canone Euro 302,00 - Cap. 30195/21-Accertamento cauzione Euro 151,00 -Cap. 6808...**



**ATTO DD 3513/A1820C/2021**

**DEL 26/11/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli**

**OGGETTO:** Foresta Regionale Piancastagna – Concessione di terreni in comune di Ponzone (AL), all’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Ventura”, (codice beneficiario 371509), per la realizzazione di un progetto di valorizzazione ambientale, naturalistico e culturale, per la conservazione, promozione e notorietà del territorio. Accertamento canone Euro 302,00 – Cap. 30195/21 - Accertamento cauzione Euro 151,00 – Cap. 68080/21 – Impegno Euro 151,00 - Cap. 448040/21.

Vista la:

- nota del 26.07.2017, prot. n° 35414 della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica con cui si sancisce che a far data dal 03.08.2017, le attività in materia di gestione dei vivai forestali e delle proprietà silvo-pastorali regionali, sono state riacquisite dal Settore Tecnico Regionale Biella – Vercelli, così come stabilito dalla D.G.R. n° 11-1409 del 11.05.2015.

Premesso che:

- l’Associazione Sportiva Dilettantistica “La Ventura”, con sede a Ponzone (AL), località Moretti, codice fiscale 90025380065, partita I.V.A. 02629630068, legalmente rappresentata, in qualità di Presidente pro-tempore, dal Sig. Riccardo Ivaldi, con nota pervenuta il 08.07.2021 prot. n° 31934/A1820C, ha inoltrato un’istanza intesa ad ottenere il rilascio della concessione di terreni facenti parte della Foresta Regionale Piancastagna, in comune di Ponzone (AL), per la realizzazione di un progetto di valorizzazione ambientale, naturalistico e culturale, per la conservazione, promozione e notorietà del territorio, per la durata di anni 9 (nove), con decorrenza dalla data di stipula dell’atto di concessione, distinti a catasto come segue:

foglio 51, parte della particella 21;

foglio 51, particella 22;

foglio 51, parte della particella 54;

aventi una superficie complessiva di 01.12.00 ha;

- in data 13.08.2021, prot. n° 38356/A1820C, è stata inviata al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento (L.R. 14/2014, art. 15);
- come previsto dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R “Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale”;
- si è provveduto all'esame, in via preliminare, dell'istanza di concessione, senza riscontrare carenze o anomalie nella documentazione presentata (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 4, comma 1);
- tale istanza non necessitava di alcun progetto definitivo in quanto la richiesta di concessione riguardava esclusivamente l'uso di terreni (D.P.G.R 21/02/2013 n. 3/R, art. 3, comma 2, paragrafo c);
- si è data notizia dell'istanza tramite le seguenti pubblicazioni, per la presentazione di eventuali domande concorrenti (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 5, comma 2):

Albo pretorio del Comune di Ponzzone (AL) in data 13.08.2021, prot. n° 38361/A1820C;

Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte in data 13.08.2021, prot. n° 38365/A1820C;

Dato atto che:

- a seguito della pubblicazione degli avvisi relativi alla domanda di concessione di cui sopra, non sono pervenute ulteriori istanze concorrenti per l'utilizzo dello stesso bene per analoghe finalità;
- trattandosi di terreni rientranti nella competenza ambientale dell'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese, si è provveduto, con nota del 13.08.2021, prot. n° 38366/A1820C, a richiedere un parere tecnico circa l'uso del bene regionale per le motivazioni espresse in premessa;
- l'Ente di Gestione delle Aree Protette dell'Appennino Piemontese, con nota pervenuta in data 18.08.2021, prot. n° 38843/A1820C, ha espresso parere positivo all'uso dei terreni regionali, imponendo al concessionario l'osservanza di alcune norme e limitazioni, vincolanti all'utilizzo degli stessi, dettagliatamente descritte nella nota trasmessa all'Associazione Sportiva Dilettantistica “La Ventura”, in data 19.08.2021, prot. n° 38921/A1820C;
- si è provveduto a trasmettere al concessionario il disciplinare di concessione (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 8, comma 1) con nota del 30.09.2021, prot. n° 45298/A1820C;
- il concessionario ha preso visione della bozza del disciplinare trasmesso con la nota di cui sopra, producendo l'originale firmato per accettazione in data 19.11.2021, prot. n° 54804/A1820C;
- la Regione Piemonte ha provveduto ad adeguare il proprio sistema di gestione delle entrate in conformità alla normativa vigente in materia, integrando i propri sistemi di incasso alla piattaforma PagoPA, per consentire al cittadino di pagare quanto dovuto alla Pubblica amministrazione, a qualunque titolo, attraverso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al progetto;
- gli importi del canone riferito alla prima annualità, di Euro 302,00 e della cauzione di Euro 151,00 (D.P.G.R 21.02.2013 n. 3/R, art. 7, comma 2), verranno caricati sul Portale Enti creditori tramite una lista di carico di complessivi Euro 453,00, riferibile ai debiti certi, liquidi ed esigibili ascrivibili al soggetto citato in premessa, a cui dovrà essere associato il numero di ogni singolo accertamento assunto con il presente provvedimento, per consentire la riconciliazione automatizzata dei versamenti;
- al soggetto debitore verrà inviato un avviso di pagamento che conterrà un codice IUV (=Identificativo univoco di versamento), che dovrà essere utilizzato al momento della transazione, che sarà unica e non frazionata;
- ritenuto di accertare la somma complessiva di Euro 453,00, così suddivisa:
- Euro 302,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, a titolo di canone riferito alla prima annualità (unica soluzione anticipata);
- Euro 151,00, sul capitolo 68080 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, a

titolo di cauzione (unica soluzione anticipata);

- di impegnare l'importo di Euro 151,00, sul capitolo 448040 del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, a titolo di cauzione;
- con il codice beneficiario n. 371509 - Associazione Sportiva Dilettantistica "La Ventura", di cui all'Anagrafica debitori della Regione Piemonte;
- che gli accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti come da D.G.R. 12-5546 del 29.08.2017 e succ. Circolare 30568/A11000 del 02.10.2017;
  - che il presente provvedimento non è soggetto alla trasparenza ai sensi degli artt. 15 – 23 – 26 del D.lgs. 33/2103 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
  - che è stata attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.
  - il presente provvedimento rispetta i tempi previsti dal Regolamento Regionale 3/R/2013.

Ritenuto quindi di:

poter provvedere all'assegnazione del bene regionale richiesto per la durata di anni 9 (nove), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione, al canone annuo di Euro 302,00 ed alle altre condizioni presenti nell'allegato atto concessorio.

#### **LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste", così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 6 agosto 2009 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009";
- articolo 10 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 "Legge finanziaria per l'anno 2012";
- Decreto del Presidente della Giunta regionale 21 febbraio 2013, n. 3/R "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale";
- l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
- D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i.";
- artt. 3 e 16 del D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29 Razionalizzazione della organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, come modificato dal D.lgs 470/93.
- Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie.
- DGR 52 - 3663 del 30 luglio 2021 - Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023.

## **DETERMINA**

1) di rilasciare la concessione di terreni facenti parte della Foresta Regionale Piancastagna, in comune di Ponzone (AL), per la realizzazione di un progetto di valorizzazione ambientale, naturalistico e culturale, per la conservazione, promozione e notorietà del territorio, distinti a catasto come segue:

foglio 51, parte della particella 21;

foglio 51, particella 22;

foglio 51, parte della particella 54;

aventi una superficie complessiva di 01.12.00 ha circa, all'Associazione Sportiva Dilettantistica "La Ventura", con sede a Ponzone (AL), località Moretti, codice fiscale 90025380065, partita I.V.A. 02629630068, legalmente rappresentata, in qualità di Presidente pro-tempore, dal Sig. Riccardo Ivaldi;

2) di fissare la durata della suddetta concessione in anni 9 (nove), con decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione, al canone annuo di Euro 302,00, approvando tutte le condizioni presenti nell'allegato atto concessorio;

3) di determinare in Euro 151,00 l'importo cauzionale previsto dall'art. 7, comma 2 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R;

4) di accertare l'importo di Euro 302,00, sul capitolo 30195 del Bilancio finanziario gestionale 2021 - 2023, annualità 2021, come canone riferito alla prima annualità, (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: Associazione Sportiva Dilettantistica "La Ventura" (codice beneficiario 371509), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A - elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5) di accertare l'importo di Euro 151,00, sul capitolo 68080 del Bilancio finanziario gestionale 2021 - 2023, annualità 2021, a titolo di cauzione (unica soluzione anticipata) - Soggetto debitore: Associazione Sportiva Dilettantistica "La Ventura" (codice beneficiario 371509), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A - elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

6) di impegnare l'importo di Euro 151,00 sul capitolo 448040 del Bilancio finanziario gestionale 2021 - 2023, annualità 2021 a titolo di cauzione, a favore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "La Ventura" (codice beneficiario 371509), la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A - elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per consentire la restituzione del deposito cauzionale, qualora ne sorgano i presupposti e previa richiesta scritta del concessionario, sul capitolo di spesa del relativo bilancio corrispondente al Cap. 448040 del bilancio 2021.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla piena conoscenza dell'atto e/o dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Funzionario Estensore  
(Tiziano Cordiale)

LA DIRIGENTE (A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)  
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo

Allegato

ATTO DI CONCESSIONE DI TERRENI FACENTI PARTE DELLA FORESTA REGIONALE "PIANCASTAGNA", IN COMUNE DI PONZONE (AL), PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE, ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "LA VENTURA".

Con il presente atto la Regione Piemonte, c.f. 80087670016, rappresentata dal Responsabile del Settore Tecnico Biella - Vercelli, Ing. Giorgetta Liardo nata a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] domiciliata ai fini del presente contratto, presso la sede regionale di Vercelli, Via F.lli Ponti n° 24, abilitato alla stipulazione del presente contratto dall'art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n° 23,

#### C O N C E D E

all'Associazione Sportiva Dilettantistica "La Ventura", con sede a Ponzone (AL), località Moretti, codice fiscale 90025380065, partita I.V.A. 02629630068, legalmente rappresentata, in qualità di Presidente pro-tempore, dal Sig. Riccardo Ivaldi, nato a [REDACTED] [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], residente ai fini del presente atto presso la sede dell'Associazione, l'uso dei terreni facenti parte della Foresta Regionale "Piancastagna, in comune di Ponzone (AL), distinti a catasto come segue:

foglio 51, parte della particella 21;

foglio 51, particella 22;

foglio 51, parte della particella 54;

come da cartografia in allegato, aventi una superficie complessiva di 01.12.00 ha circa, per la realizzazione di un progetto di valorizzazione ambientale, naturalistico e culturale, per la conservazione, promozione e notorietà del territorio. La concessione verrà assentita sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

Art.1 - La concessione avrà la durata di anni 9 (nove), con decorrenza dalla data di

stipula del presente atto ed alla scadenza si intenderà risolta di pieno diritto, senza bisogno di preventiva reciproca disdetta. Il concessionario qualora intenda ottenere il rinnovo della concessione dovrà presentare apposita istanza all'Amministrazione Regionale almeno centoventi giorni prima della scadenza, restando convenuto che ove il concessionario resti in possesso del bene oltre la scadenza, sarà tenuto a corrispondere i ratei di indennizzo nella misura che verrà determinata, in maniera insindacabile e comunicata dall'Ente proprietario.

Art. 2 - Il canone annuo è fissato nella somma di Euro 302,00, da corrispondersi come previsto dagli art. 16 e 17 del Regolamento regionale n° 3/R, "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni appartenenti al demanio forestale", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale, 21 febbraio 2013, n° 83-5423, entro la data di inizio della concessione. Ad ogni scadenza annuale il canone verrà aggiornato in misura pari alle variazioni accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. Ai fini del calcolo sono considerate le variazioni ISTAT verificatesi nel mese di dicembre antecedente la data di inizio della concessione, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Il mancato versamento del canone nei termini richiesti, comporta il pagamento degli interessi legali vigenti nel periodo, con decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito come termine ultimo per il pagamento e fino alla spirare del trentesimo giorno. Per ritardi superiori a trenta giorni si applicano gli interessi di mora. Il concessionario ha costituito l'importo cauzionale previsto dall'art. 7 del D.P.G.R. 21/02/2013 n. 3/R, di Euro 151,00 a garanzia degli obblighi derivanti dalla presente concessione.

Art. 3. - In caso di rinuncia da parte del concessionario, prima della scadenza della concessione, da notificare all'Amministrazione Regionale a mezzo di lettera raccomandata, la parte sarà tenuta al pagamento del canone relativo all'annualità in

corso.

Art. 4 – La concessione è subordinata all'acquisizione, da parte del concessionario, di tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente inerenti lo svolgimento dell'attività oggetto della presente concessione.

Art. 5 - Il concessionario si dichiara responsabile e garante per qualsiasi danno o pregiudizio che potesse derivare non solo alla proprietà data in uso ma anche a terzi, sollevando sempre l'Amministrazione Regionale da qualunque azione promossa da terzi per danni o molestie e sopportandone i relativi oneri. E' inoltre obbligo del concessionario farsi carico della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei soggetti in carico all'Associazione, derivanti dall'utilizzo del bene di cui alla presente concessione.

Art. 6 - L'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, la presente concessione, senza che il concessionario abbia diritto ad indennità, di risarcimento o compensi qualsiasi, salvo il rimborso della quota parte di canone annuo già corrisposta anticipatamente per il periodo di mancato utilizzo del bene.

Art. 7 - E' vietato al concessionario cedere sia a titolo gratuito che oneroso, in tutto o in parte, il bene in concessione senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione Regionale, pena la revoca della concessione.

Art. 8 - Le eventuali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario. Le opere aventi carattere straordinario dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Regionale.

Art. 9 - I funzionari dell'Amministrazione Regionale potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, al bene dato in concessione per accertamenti ed operazioni nell'interesse dell'Amministrazione stessa.

Art. 10 - Il concessionario dovrà adempiere alle prescrizioni di legge in materia di agricoltura e foreste ed alle norme comunali.

Art. 11 - Al termine della concessione, il concessionario dovrà restituire il bene nello stato in cui a quel momento si trova riconoscendo espressamente che eventuali spese autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite dall'Amministrazione Regionale senza compenso alcuno, salvo la facoltà della stessa Amministrazione di richiedere la remissione in pristino a cura e spese del concessionario. Analogo diritto spetta alla Regione nelle ipotesi di rinuncia da parte del concessionario o di revoca della concessione.

Art. 12 - La presente concessione è revocabile in ogni momento con semplice diffida qualora il concessionario non dovesse attenersi alle condizioni in essa previste nonché a tutte le altre prescrizioni legislative ed amministrative comunque attinenti la concessione stessa.

Art. 13 - Le spese d'atto ed accessorie saranno ad esclusivo carico del concessionario.

Vercelli, li

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO

Le parti approvano senza riserva e cumulativamente tutte le condizioni del presente contratto. Inoltre ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile dichiarano di approvare specificatamente le condizioni previste agli artt. 2-3-4-5-6-7-8-10-11-12-13.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO